

# ORIGINALE

## COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19

Del 17/03/2021

---

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020

---

L'anno **2021**, addì **diciassette** del mese di **marzo**, alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Prevvia l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Sindaco	X	
GIACOLETTO Davide	Assessore	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Vice Sindaco	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dott. Paolo MARTA.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**Deliberazione n. 19 del 17/03/2021**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO:**

- l'art. 3 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*
  - a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
  - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
  - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
  - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”*
- l'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui”;*
- quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
  - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
  - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
  - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
  - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”;*

**DATO ATTO che:**

- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*

*b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*

*c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;*

*d) i debiti insussistenti o prescritti;*

*e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*

*f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza*

*finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

*- con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”.*

**VISTO** l'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

**VISTO** quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”*

**DATO ATTO** che in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 operato con la presente deliberazione, si apportano variazioni di cui agli allegati, agli stanziamenti di cassa Bilancio 2021/2023, esercizio 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

**ACQUISITI** al riguardo:

- il parere favorevole dell'organo di revisione datato 15/03/2021 (verbale n. 6/2021), in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2020, come risulta dai seguenti allegati:

Allegato A) residui attivi al 31/12/2020 pari ad euro 171.286,62;

Allegato B) residui passivi al 31/12/2020 pari ad euro 197.817,77;

- 2) DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2020/2022 esercizio 2020 a seguito del riaccertamento (allegati C e D), come da prospetti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2021/2023 esercizio 2021, relativi alla competenza e cassa per l'anno 2021 (allegati E e F), le economie risultanti dal riaccertamento ordinario (allegati G e H), come da prospetti allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2020.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli palesemente resi, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del DLgs. n. 267/2000 per accertati motivi di urgenza

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo MARTA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Paolo MARTA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

☒ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Cintano, lì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Antimina MANCNO

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Cintano,

F.to

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.cintano.to.it](http://www.comune.cintano.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).**

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, lì 17-mar-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Paolo MARTA

---

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA CONTINI Daniela
---	--

**PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTINI Daniela
---	---

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**